

STATUTO DEL ASSOCIAZIONE CULTURALE ARS LINEANDI

Art. 1

E' costituita l'associazione di promozione sociale denominata *Associazione Culturale ars lineandi*.

E' una libera associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e seguenti del Codice Civile, nonché dal presente Statuto.

Art. 2

L'*Associazione Culturale ars lineandi* persegue i seguenti scopi:

- diffondere e promuovere la conoscenza della realtà e dei temi specifici dell'architettura organica vivente e dei linguaggi artistici nati dall'impulso di Rudolf Steiner;
- ampliare la conoscenza dell'architettura organica vivente e dei linguaggi artistici nati dall'impulso di Rudolf Steiner, studiandone e approfondendone i rapporti con l'uomo e con l'ambiente anche in rapporto ad altre espressioni architettoniche e artistiche, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
- porsi come eventuale punto di riferimento per quanti, svantaggiati in generale o portatori di handicap, possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni dell'architettura, un sollievo al proprio disagio.

Art. 3

L'*Associazione Culturale ars lineandi*, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare convegni, seminari, corsi di studio e approfondimento, visite a realtà architettoniche e artistiche, mostre. Tali attività possono essere poste in essere autonomamente o insieme ad altre Associazioni simili per intenti.

Per il perseguimento dei fini istituzionali l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Si propone anche di poter avere personale regolarmente assunto o di sostenere attività imprenditoriali o associative che sostengano e condividano i propri scopi statutari.

Art. 4

L'*Associazione Culturale ars lineandi* è rivolta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali .

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- Soci ordinari: persone che si impegnano a pagare, per tutta permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
- Soci sostenitori: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta permanenza del vincolo associativo una quota superiore a quella di socio ordinario a scopo di sostegno e incentivo all'attività dell'Associazione;
- Soci onorari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione. Hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento di quote annuali.

Le quote e le iscrizioni vengono stabilite da apposito Regolamento dell'Associazione.

Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.

Art. 5

L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno tre soci e autorizzata dal Consiglio Direttivo. L'eventuale diniego deve essere motivato ed è appellabile al Collegio dei Probiviri.

Art. 6

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione.

I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei Probiviri.

Art. 7

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa,

purché si sia in regola con il pagamento della quota associativa annua.

Art. 8

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- beni, immobili e mobili;
 - contributi;
 - donazioni e lasciti;
 - rimborsi;
 - attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
 - ogni altro tipo di entrata compatibile con la normativa che regola le associazioni di promozione sociale.
- I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.
- Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione; l'Assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione tra gli associati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno, come da Regolamento.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 10

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori;
- il Collegio dei Proviviri.

Art. 11

L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota.

Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati in regola con la quota associativa.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci.

In seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti purché sia stata fatta regolare convocazione.

La convocazione va fatta con semplice comunicazione ai soci almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea.

Delle delibere assembleari viene data pubblicità mediante comunicazione semplice ai soci.

Art. 12

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- eleggere il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori e il Collegio dei Proviviri;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il regolamento interno.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione a maggioranza dei tre quarti dei voti.

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un Presidente ed un Segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 13

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti con durata in carica come da Regolamento.

Tra di essi viene votato il Presidente ed il Segretario.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri.

I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato prima della scadenza del suo mandato, dall'Assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Assemblea e si riunisce almeno una volta all'anno, o a seconda delle esigenze dell'Associazione.

Esso è convocato da:

- il Presidente ;
- da almeno 2 dei componenti del Consiglio Direttivo, su richiesta motivata;
- dal almeno il 10% dei soci regolari per l'anno in corso dei soci.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea tra cui il Regolamento dell'Associazione o sue modifiche e integrazioni;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere , suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale con semplice comunicazione ai soci.

Art. 15

Il Presidente dura in carica tre anni ed è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e gestirne la relativa operatività'.

Può conferire ai soci una procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 16

Il Collegio dei Revisori è composto da tre soci eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo.

Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 17

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci eletti in assemblea.

La durata in carica è stabilita dal Regolamento.

Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi d ammissione.

Art. 18

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria.

Il patrimonio residuo dell'Associazione deve essere devoluto ad associazioni di promozione sociale operante in settore analogo e comunque a fini di utilità sociali.

Art. 19

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Ai soci compete il rimborso delle spese varie inerenti l'Attività dell'Associazione, autorizzate dal Consiglio Direttivo e regolarmente documentate.

Art. 20

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia di associazioni di promozione sociale.